

[Pagina Iniziale](#) > ... > [Ricorso Alle Vie Legali](#) > [Mediazione](#) > [Mediazione Familiare](#) > [Mediazione Familiare](#) Croatia

Mediazione familiare



Contenuto fornito da



European Judicial Network
(in civil and commercial matters)

MEDIAZIONE

Il settore della consultazione familiare obbligatoria e della mediazione familiare è disciplinato in Croazia dalla legge sulla famiglia (*Obiteljski zakon* — Gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia nn. 103/15, 98/19, 47/20, 49/23 — decisione della Corte costituzionale della Repubblica di Croazia (*Ustavni sud Republike Hrvatske*) e 156/23).

La consultazione obbligatoria è un modo per aiutare i membri della famiglia a raggiungere accordi relative a relazioni familiari, con un'attenzione particolare alla tutela delle relazioni familiari che comprendono un figlio minore e alle conseguenze dal punto di vista giuridico di un eventuale mancato accordo, con il relativo avvio di procedimenti giudiziari nei quali si dispone relativamente ai diritti del minore. La consultazione familiare obbligatoria viene eseguita da un gruppo di esperti dell'ufficio competente dell'istituto croato di azione sociale in funzione del luogo di residenza permanente o temporanea del minore o del luogo dell'ultima residenza permanente o temporanea congiunta dei coniugi o dei conviventi. In base alla legge sul diritto di famiglia, la consultazione obbligatoria non va svolta prima di aver avviato un procedimento esecutivo oppure per l'ottenimento di provvedimenti provvisori. I membri della famiglia prendono parte alla consultazione familiare obbligatoria di persona e senza un intermediario che li rappresenta.

La consultazione familiare obbligatoria si svolge: 1) prima dell'inizio del procedimento di divorzio per i coniugi con un figlio minore in comune; e 2) prima dell'avvio di altri procedimenti relativi all'esercizio della responsabilità genitoriale e alle relazioni personali con il minore. Prima dell'avvio di un procedimento di divorzio, la consultazione familiare obbligatoria relativa a uno dei coniugi o a entrambi allorché: 1) sono privati della capacità di agire, nel caso in cui non siano in grado di comprendere il significato e le conseguenze dei loro atti, anche con l'assistenza di un professionista; 2) non abbiano capacità di intendere e di volere; oppure 3) il loro luogo di residenza permanente o temporaneo è sconosciuto.

La consultazione familiare obbligatoria viene realizzata su richiesta delle parti che dev'essere presentata per iscritto al centro d'assistenza sociale o con dichiarazione orale inserita in un verbale. Dopo aver ricevuto una richiesta di consultazione familiare obbligatoria il centro d'assistenza sociale deve fissare la data del colloquio e convocare le parti. In via eccezionale, se l'Istituto croato per l'azione sociale viene informato di atti di violenza domestica o se ritiene che nelle circostanze del caso un colloquio congiunto sarebbe inutile, o se tale richiesta viene fatta da una o entrambe le parti per motivi giustificati, verranno organizzati ed eseguiti colloqui separati con le parti.

A seguito della consultazione familiare obbligatoria, l'Istituto croato per l'azione sociale redige una relazione che specifica quanto segue: 1) i partecipanti al procedimento, 2) la volontà di ciascuna parte di raggiungere una composizione amichevole della controversia, 3) la parte o le parti che intendono avviare un procedimento giudiziario, 4) in caso di consultazione obbligatoria prima dell'avvio del procedimento di divorzio, se la coppia sposata è consapevole delle conseguenze giuridiche della mancanza di accordo, ossia un piano per l'esercizio congiunto della potestà genitoriale, e 5) le accuse di violenza domestica, se del caso.

La relazione sulla consultazione obbligatoria della famiglia è valida per sei mesi dalla data di conclusione della

consultazione.

La mediazione familiare è una procedura alla quale i familiari partecipano volontariamente.

La mediazione familiare è una procedura in cui le parti tentano di risolvere le loro controversie in materia di relazioni familiari in via amichevole con l'assistenza di uno o più mediatori familiari.

Il mediatore familiare è una persona imparziale con una formazione specialistica, iscritta all'albo dei mediatori familiari. L'obiettivo principale della mediazione familiare è stabilire un piano per l'esercizio congiunto della potestà genitoriale e altri accordi riguardanti il minore. Oltre a raggiungere questo obiettivo, la mediazione familiare consente alle parti di raggiungere un accordo su tutti gli altri punti controversi di natura patrimoniale o extrapatrimoniale.

La mediazione familiare non ha luogo: 1) in caso di accuse di violenza domestica; 2) se uno o entrambi i coniugi sono privati della capacità di agire, nel caso in cui non siano in grado di comprendere il significato e le conseguenze dei loro atti, anche con l'assistenza di un professionista; 3) se uno o entrambi i coniugi non hanno capacità di intendere e di volere 4) se il luogo di residenza permanente o temporanea del coniuge è sconosciuto.

La mediazione familiare può essere svolta indipendentemente dal procedimento giudiziario, prima dell'avvio del procedimento stesso, durante il procedimento o dopo la sua conclusione. Conformemente alla legge sul diritto di famiglia la mediazione familiare non si svolge prima dell'avvio di un procedimento d'esecuzione o di un procedimento per ottenere provvedimenti provvisori. Eccezionalmente nel corso di un procedimento esecutivo nell'ambito dell'esercizio di relazioni personali con il minore, il giudice può proporre alle parti di ricorrere alla mediazione familiare. Infatti, dopo aver sentito le parti e viste le circostanze della controversia il giudice può differire l'esecuzione di trenta giorni e disporre che si tenga un colloquio del minore con uno specialista o proporre alle parti di ricorrere alla mediazione familiare per arrivare a una composizione bonaria della controversia e, eventualmente, il giudice può emettere un'ordinanza nella quale precisa in modo più dettagliato le modalità in cui si terranno le relazioni personali nel corso della durata del colloquio con lo specialista o della mediazione familiare; tuttavia, il giudice non procederà in questo senso nel caso in cui i tentativi di mediazione familiare non abbiano dato esito positivo o nel caso in cui occorra emettere provvedimenti urgenti.

Il mediatore familiare e tutti coloro che partecipano alla mediazione familiare sono tenuti a mantenere la riservatezza delle informazioni e dei dati venuti a loro conoscenza nel corso della mediazione nei confronti dei terzi, salvo che: 1) nel caso in cui la divulgazione di informazioni sia indispensabile per l'attuazione o l'esecuzione dell'accordo; oppure 2) nel caso in cui la divulgazione di informazioni sia indispensabile al fine di tutelare il minore da danni al suo benessere o per evitare qualsiasi rischio per l'integrità fisica o psichica della persona. Il mediatore familiare è tenuto a informare le parti della portata del principio della riservatezza.

Per quanto riguarda l'accordo raggiunto nell'ambito della mediazione familiare, la legge sul diritto di famiglia dispone che il piano relativo all'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale o di altri accordi convenuti nell'ambito della mediazione familiare devono essere oggetto di relazioni scritte e firmate da tutte le parti e che acquisiscono l'esecutività dopo l'omologazione da parte del tribunale nell'ambito di un procedimento stragiudiziale avviato dalle parti.

Qualora le parti non raggiungano un accordo quanto al piano relativo all'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale o su un altro punto controverso relativo alle relazioni familiari, il mediatore familiare indicherà nella relazione di chiusura della mediazione familiare se le due parti hanno partecipato attivamente al procedimento. La relazione di chiusura della mediazione familiare viene trasmessa alle parti. Il mediatore familiare trasmetterà la relazione di chiusura della mediazione familiare al tribunale che ha sospeso il procedimento per realizzare la mediazione familiare.

Nel caso in cui le parti propongano di comune accordo nell'ambito del procedimento giudiziario di risolvere la loro controversia con la mediazione familiare, il tribunale può sospendere il procedimento e, in questo caso, fissare un termine di tre mesi nel corso del quale le parti potranno tentare di risolvere la controversia con la mediazione familiare. Qualora nel corso del procedimento il tribunale ritenga che le controversie in materia di relazioni familiari possano essere risolte con una composizione bonaria può anche proporre alle parti di ricorrere alla mediazione familiare. Nel caso in cui le parti accettino la mediazione familiare, il tribunale sospenderà il procedimento e fisserà un termine di tre mesi nel corso del quale le parti potranno tentare di risolvere la loro controversia per mezzo della mediazione familiare. Qualora le parti non riescano a risolvere la loro controversia

per mezzo della mediazione familiare o qualora le parti chiedano la riassunzione del procedimento giudiziario prima della scadenza del detto termine, il tribunale procederà alla riassunzione del procedimento giudiziario. Prima di decidere la sospensione del procedimento il tribunale è tenuto a valutare se una sospensione sia opportuna, considerata l'esigenza di agire rapidamente nelle cause in cui deve pronunciarsi sui diritti e sugli interessi di un minore.

Nell'ambito della mediazione familiare il mediatore è tenuto a informare le parti dei loro obblighi affinché vigilino sul benessere del minore e permetterà al minore di esprimere la sua opinione nell'ambito della mediazione con il consenso dei genitori.

Il mediatore familiare che ha svolto la mediazione familiare non deve prendere parte alla redazione di un parere che dev'essere rilasciato da un esperto o di una valutazione sulla famiglia, né può partecipare in qualsiasi modo al procedimento giudiziario avviato per risolvere la controversia delle parti che hanno fatto ricorso alla mediazione familiare, salvo nei casi previsti dalla legge. sulla famiglia.

Qualora la mediazione familiare venga svolta da mediatori familiari che sono dipendenti di un centro d'assistenza sociale, gli onorari dei mediatori familiari non sono a carico delle parti. Qualora la mediazione familiare sia svolta da mediatori che esercitano al di fuori del sistema dei centri di assistenza sociale, le spese dei loro servizi sono a carico delle parti.

Anche la mediazione familiare è disciplinata, in quanto servizio, dalla legge sulla previdenza sociale (*Zakon o socijalnoj skrbi* — Gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia nn. 8/22, 46/22, 119/22, 71/23 e 156/23). Si tratta di un servizio negoziale offerto alle famiglie che desiderano raggiungere un accordo comune.

Le disposizioni in materia di mediazione si applicano di conseguenza alla mediazione familiare, salvo diversa disposizione della legge sulla famiglia.

Per ulteriori informazioni consultare:

la legge sulla famiglia (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia, nn. 103/15, 98/19, 47/20, 49/23 — decisione della Corte costituzionale della Repubblica di Croazia e 156/23)

la legge sulla protezione sociale (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia, nn. 8/22, 46/22, 119/22, 71/23 e 156/23)

norme sulla consultazione obbligatoria della famiglia (*Pravilnik o obveznom savjetovanju* — Gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia n. 123/15)

norme sul contenuto obbligatorio del modulo per l'esercizio congiunto della potestà genitoriale (*Pravilnik o obveznom sadržaju obrasca plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi* — Gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia n. 123/15)

le norme relative al contenuto e alle procedure di tenuta del registro dei mediatori familiari, alle condizioni di competenza professionale dei mediatori familiari, alle condizioni relative ai locali e alle modalità di svolgimento della mediazione familiare (*Pravilnik o sadržaju i načinu voija registra obiteljskih medijatora, uvjetima stručne osposobljenosti obiteljskih medijatora, prostornim uvjetima i načinu provoqe enja obiteljske mediacije* — Gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia n. 29/21)

la legge in materia di mediazione (*Zakon o mirenju* Gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia n. 18/11)

■ Ultimo aggiornamento: 31/12/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.